COMUNE DI SAN VERO MILIS

PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I - NORME GENERALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 e dalla Legge Regionale 31 ottobre 1991 n. 35 - Norme in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) Per «D.P.G.R.» il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 60/95, Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 31 ottobre 1991 n. 35 Titolo VIII in materia di commercio su aree pubbliche.
- b) per «DECRETO» il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
- c) per «Legge Regionale» la L.R. 31 ottobre 1991 n. 35 Norme in materia di commercio su aree pubbliche;
- d) Per commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle

demaniali o sulle aree private di cui il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

- e) Per aree pubbliche, le strade, le Piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- f) Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- g) Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- h) per «fiera, fiera locale o mercato locale» si intende l'afflusso anche stagionale sulle aree a ciò destinate ai sensi dell'art. 41 comma 1 della Legge regionale di operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche;
- i) per «fiere mercato o sagre» si intendono fiere mercato locali e sagre che, si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe cui possono partecipare operatori autorizzati ad esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche;
- j) per «miglioria» la facoltà dell'operatore concessionario di posteggio in un mercato o una fiera di trasferire la propria attività in altro posteggio, non ancora assegnato;
- k) per «scambio» la facoltà degli operatori concessionari di posteggio in un mercato o una fiera di scambiarsi il posteggio a vicenda;
- per «spunta» operazione mediante la quale, una volta registrate le assenze degli operatori concessionari di posteggio, si procede all'assegnazione temporanea dei posteggi liberi agli aventi diritto;
- m) per «spuntista» l'operatore su aree pubbliche che ha titolo per partecipare alla spunta;
- n) per «soggetti portatori di handicap» i soggetti di cui agli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/1992.

Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia integralmente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 114/98, dalla Legge Regionale e dal suo regolamento.

Articolo 3 Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su area pubblica

L'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolta:

- a) su posteggi dati in concessione decennale;
- b) su posteggi in occasione di fiere o mercati ai sensi dell'art.42 della Legge Regionale, e art. 6 comma 4 del D.P.G.R.

c) su qualsiasi area purchè in forma itinerante.

L'autorizzazione di cui alla lett. a) abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale ed alla partecipazione alle fiere.

Il rilascio della autorizzazione e della concessione pluriennale è disciplinato dagli artt. 41 e 42 della Legge Regionale.

L'autorizzazione di cui alla lett. c.) rilasciata dall'Assessore Provinciale, abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento e svago, a partecipare alle fiere e alle sagre in qualità di concessionario e di spuntista.

La cessione o l'affidamento in gestione dell'attività ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze, le quali potranno essere vantate dal subentrante per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi nei mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato, nonché al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

Le presenze maturate alla data di entrata in vigore del presente regolamento dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non al tipo di titolo autorizzatorio posseduto.

Articolo 4 Esercizio dell'attività

L'attività di commercio su area pubblica deve essere svolta personalmente dal titolare dell'autorizzazione.

In caso di società di persone l'attività può essere esercitata dai singoli soci.

In caso di assenza del titolare, l'esercizio dell'attività è consentito, su delega, ai dipendenti, ai collaboratori familiari, ai lavoratori interinali, ai collaboratori coordinati e continuativi, agli associati in partecipazione.

Tali soggetti devono essere espressamente indicati nell'autorizzazione. Ai fini del controllo, è sufficiente l'esibizione, da parte dell'interessato, di copia della comunicazione inoltrata in merito all'Amministrazione Comunale.

La nomina del delegato non è richiesta nei soli casi di assenza temporanea del titolare.

Articolo 5 Durata delle concessioni di posteggio

Le concessioni hanno validità decennale.

Le concessioni si intendono rinnovate per ulteriori dieci anni, a meno che l'Amministrazione non abbia comunicato al concessionario, almeno sei mesi prima della scadenza, di non procedere al rinnovo, previa apposita e motivata deliberazione del Consiglio

Comunale.

Alla scadenza, l'Ufficio Comunale competente provvede a verificare la sussistenza, in capo al concessionario, dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.

Nel caso in cui l'area in cui si trova il posteggio non sia di proprietà comunale, la validità temporale della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell'area da parte dell'Amministrazione.

Articolo 6 Modalità di utilizzo del posteggio

E' fatto divieto di occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata, e di occupare spazi comuni riservati al transito e comunque qualsiasi altro spazio non indicato in concessione. E' altresì vietato modificare i limiti spaziali del posteggio assegnato.

E' proibito, nell'allestimento delle strutture destinate alla vendita, piantare al suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo e, comunque, danneggiare il posteggio. In tal caso l'operatore tenuto al ripristino della stato dei luoghi a proprie spese.

Agli operatori dei mercati e delle fiere è fatto obbligo di osservare l'allineamento dei banchi sulla parte frontale, salvo diversa disposizione degli addetti al controllo.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori e di amplificazione, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di musica e similari, sempre che il volume sia tale da non creare disturbo al pubblico ed agli altri operatori. E' altresì vietato provocare clamori e lanciare grida per attirare i clienti.

E' fatto obbligo all'operatore di lasciare il posteggio sgombro da rifiuti al termine dell'occupazione.

Articolo 7 Obblighi degli operatori

E' vietato vendere generi diversi da quelli indicati nella autorizzazione.

E' fatto obbligo agli operatori di rispettare gli orari di vendita, accesso e rimozione delle attrezzature, indicati nel presente regolamento.

Nell'esercizio dell'attività, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni imposte dalla normativa igienico sanitaria in relazione a personale, strutture ed attrezzature.

L'attività di vendita deve essere svolta personalmente o tramite soggetto delegato, espressamente indicato nell'autorizzazione. In caso di società di persone, l'attività di vendita può essere esercitata personalmente dai singoli soci.

Il concessionario ha l'obbligo di corrispondere, all'Amministrazione Comunale o ad altro soggetto incaricato, gli importi relativi al canone per l'occupazione del suolo pubblico ed ogni altra somma riferibile alla occupazione del posteggio.

In caso di subingresso nell'attività, il nuovo concessionario succede al precedente in tutti i rapporti attivi e passivi pendenti; in conseguenza di ciò questi sarà tenuto a corrispondere gli oneri dovuti dal precedente concessionario, qualora sussistano importi non onorati.

E' fatto obbligo agli operatori di tenere ostensibile ed a disposizione degli addetti al controllo l'autorizzazione, la concessione ed ogni altro atto di assenso, autorizzazione e/o abilitazione, comunque denominato, necessario per la vendita di particolari prodotti.

TITOLO II - MERCATI

MERCATO SETTIMANALE svolgimento del mercato: ANNUALE Cadenza: SETTIMANALE

Giornata svolgimento **MERCOLEDI** (nel caso di festività il giorno feriale precedente)

- b) ubicazione: PIAZZA MARCONI VIA ELEONORA PIAZZA SANTA SOFIA.
- c) totale posteggi: n. 23 di cui:
- n.21 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui non è definito il settore merceologico
- n. 1 riservato ai portatori di handicap
- n. 1 riservato a produttori agricoli
- d) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali
- nonchè i posteggi riservati ai produttori agricoli e ai portatori di handicap
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) L'orario di svolgimento è : dalle 8.00 alle 13.00.

L'accesso alle aree mercatali è consentito dalle ore 07.30 alle ore 08.30, fatto salvo il caso degli spuntisti

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore)le aree dovranno essere lasciate libere e sgombre dai rifiuti

MERCATO ESTIVO NELLE LOCALITA' MARINE svolgimento del mercato: STAGIONALE DAL 01 LUGLIO AL 15 SETTEMBRE DI OGNI ANNO Cadenza:SETTIMANALE

Giornata svolgimento GIOVEDI (nel caso di festività il giorno feriale precedente)

- b) ubicazione: AREA COMPRESA TRA VIA BIDD'E MAIORI E AREA FRONTE CHIESA
- c) totale posteggi: n. 24 di cui:
- n.20 riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui non è definito il settore merceologico
- n. 1 riservato ai portatori di handicap
- n. 3 riservato a produttori agricoli
- d) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata nella quale sono indicati:
- l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
- I posteggi destinati al settore alimentare ed a quello extralimentare;
- il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi annuali/stagionali, nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap;
- la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
- h) L'orario di svolgimento è : dalle 8.00 alle 13.00.

L'accesso alle aree mercatali è consentito dalle ore 07.30 alle ore 08.30, fatto salvo il caso degli spuntisti.

Entro 1 ore dal termine dell'orario di vendita (salvo casi di forza maggiore)le aree dovranno essere lasciate libere e sgombre da rifiuti.

In occasione di manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, il mercato potrà subire spostamenti sulla base delle disposizioni del Responsabile del Servizio interessato, in accordo con il Comando Polizia Municipale.

In casi particolari, è consentita la realizzazione di mercati straordinari, intesi come edizioni aggiuntive del mercato settimanale, con lo stesso organico delle edizioni ordinarie. In tali casi, verranno conteggiate esclusivamente le presenze degli spuntisti.

Articolo 8 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi

Ai sensi della Legge Regionale, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando nel quale sono specificati i posteggi da assegnare, nonchè i termini, le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande. L'assegnazione dei posteggi avviene in base ad una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1 maggiore anzianità di presenza maturata nell'ambito del mercato;
- 2 ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione;
- 3 anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.

L'assegnazione di posteggi a soggetti portatori di handicap avviene sulla base di una graduatoria specifica, formulata secondo i criteri di cui al comma precedente.

Articolo 9 Criteri di assegnazione decennale dei posteggi riservati a produttori agricoli

L'assegnazione decennale dei posteggi riservati a produttori agricoli è formulata secondo i criteri di cui all'art. 8.

Per questa particolare categoria di soggetti, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese viene sostituito facendo riferimento alla data di comunicazione per l'esecizio dell'attività di cui alla Decreto Legislativo n. 228 del 18 Maggio 2001 ovvero alla data di presentazione della denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.

I titolari dei posteggi, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono comprovare la propria qualità di produttore agricolo a mezzo autocertificazione da presentarsi presso l'ufficio competente.

Articolo 10 Modalità di registrazione e di calcolo delle presenze dei concessionari

Mantengono piena efficacia le registrazioni relative alle presenze dei concessionari effettuate nella vigenza della Legge, tenuto conto anche dei successivi aggiornamenti.

Il concessionario che non si presenti entro le ore 8.30 sarà considerato assente e non potrà essere ammesso al mercato per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

Al concessionario è fatto obbligo di presenziare, in ogni caso, fino alle ore 12.15; in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

Le assenze dei concessionari non sono conteggiate nei casi di anticipazione o spostamento del mercato.

Gli addetti al servizio di Polizia Municipale provvedono ad annotare in apposito registro le presenze maturate nel mercato.

Articolo 11 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

L'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione viene effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze.

Allo scopo, mantiene piena efficacia la graduatoria redatta ai sensi della Legge, tenuto conto anche dei successivi aggiornamenti e delle modifiche apportate in ottemperanza alla nuova normativa.

A parità di anzianità di presenza, si tiene conto della anzianità complessiva maturata dal richiedente, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

In caso di anticipazione del mercato, l'Amministrazione Comunale procede, comunque, alla rilevazione delle presenze degli spuntisti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a soggetti portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, a soggetti aventi gli stessi requisiti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a coltivatori diretti occasionalmente liberi o non assegnati effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria autorizzazione dalle ore 7.50 alle ore 8.15.

Articolo 12 Migliorie e scambio di posteggi

Nel caso in cui nell'ambito del mercato si rendano liberi uno o più posteggi, prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione di tali posteggi liberi, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando riservato agli operatori del mercato già titolari di concessione, al fine di consentire loro il trasferimento in altro posteggio.

Il trasferimento di posteggio è consentito esclusivamente nell'ambito dello stesso settore.

Nel bando dovranno essere indicati i termini e le modalità, nonchè i requisiti per la presentazione delle domande.

Il Comune rilascia la nuova concessione di posteggio sulla base di una graduatoria

redatta tenuto conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nel mercato. A parità di presenza si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

E' consentito lo scambio di posteggio tra i concessionari, a condizione che questi appartengano allo stesso settore. Allo scopo gli interessati devono presentare richiesta congiunta all'Amministrazione Comunale, la quale provvedere al rilascio delle nuove concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Le nuove concessioni vengono rilasciate senza alcuna variazione o modifica degli spazi originariamente assegnati.

Articolo 13 Mancato pagamento dei Tributi comunali

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, nonchè di qualsiasi altra somma riferibile all'occupazione del posteggio, entro i termini previsti dal presente regolamento, o indicati dal competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità, per l'operatore di occupare il posteggio, fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

Articolo 14 Decadenza dalla concessione del posteggio

Ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R., costituiscono cause di decadenza dal posteggio:

- il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla legge, prevista dall'Art. 43 comma 9;
- il mancato inizio dell'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, fatta salva la possibilità di proroga, per non più di sei mesi, da concedersi da parte dell'Amministrazione Comunale per comprovati motivi;
- il mancato utilizzo del posteggio per più di quattro mesì nel corso dell'anno solare.
 Costituiscono cause di giustificazione la malattia, gravidanza e puerperio ed il servizio militare. Non costituiscono cause di giustificazione l'assenza per applicazione della sanzione della sospensione dell'autorizzazione e l'assenza per mancato pagamento delle somme relative alla occupazione del posteggio;
- per violazione alle norme della Legge regionale e del D.P.G.R., nonché del presente regolamento e di quello di polizia urbana.
- La decadenza dalla concessione di posteggio comporta di diritto la decadenza dall'autorizzazione.

L'autorizzazione è sospesa nei casi di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

Articolo 15 Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, modificare, sospendere la concessione di posteggio qualora lo richiedano necessità di ordine pubblico, tecnico, igienico sanitario.

Si applica in ogni caso quanto disposto dalla Legge Regionale all'art. 44. e dal D.P.G.R. all'art. 9

Articolo 16 Circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta traffico veicolare con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada, con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento del mercato.

TITOLO III- FIERE

NORME GENERALI

Articolo 17 Criteri di assegnazione dei posteggi

Ai sensi della Legge Regionale, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di un bando nel quale sono specificati i posteggi da assegnare, nonché i termini, le modalità e i requisiti per la presentazione delle domande.

L'assegnazione dei posteggi avviene in base ad una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri:

- maggiore anzianità di presenza effettiva maturata nell'ambito della fiera mercato;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.
 - ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione;

Per presenze effettive si intende il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato.

L'assegnazione di posteggi a soggetti portatori di handicap avviene sulla base di una graduatoria specifica, formulata secondo i criteri di cui ai commi precedenti.

Il rilascio delle concessioni può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità della fiera nella quale si collocano.

Articolo 18 Criteri di assegnazione dei posteggi riservati a produttori agricoli

L'assegnazione decennale dei posteggi riservati a produttori agricoli formulata secondo i criteri di cui all'art. 17.

Per questa particolare categoria di soggetti, il criterio della maggiore anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese viene sostituito facendo riferimento alla data di comunicazione per l'esecizio dell'attività di cui alla Decreto Legislativo n. 228 del 18 Maggio 2001 ovvero alla data di presentazione della denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.

I titolari dei posteggi, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono comprovare la propria qualità di produttore agricolo a mezzo autocertificazione da presentarsi presso l'ufficio competente.

Articolo 19 Modalità di registrazione e di calcolo delle presenze dei concessionari

Il concessionario che non si presenti entro un'ora dall'orario stabilito per l'inizio dell'attività di vendita sarà considerato assente e non potrà essere ammesso alla fiera per l'intera giornata, salvo i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

Al concessionario fatto obbligo di presenziare per tutta la durata della fiera; in caso contrario l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti, salvi i casi di forza maggiore, debitamente documentati.

I giorni di fiera vengono computati al fine del calcolo delle presenze.

L'Amministrazione Comunale provvede ad annotare in apposito registro le presenze maturate nella fiera.

Articolo 20 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati

L'assegnazione di posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, così come definite dalla Legge Regionale.

Nel caso di fiere che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale, saltuaria o non istituzionalizzata, si terrà conto delle presenze maturate dagli operatori sulla base di un titolo che possa considerarsi giuridicamente idoneo.

A parità di anzianità di presenza, si tiene conto della anzianità complessiva maturata dal richiedente, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

L'assegnazione dei posteggi riservati a soggetti portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, a soggetti aventi gli stessi requisiti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a coltivatori diretti occasionalmente liberi o non assegnati effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

L'assegnazione dei posteggi riservati a titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata, con le modalità di cui ai commi 1 e 3, prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti.

Ai fini della partecipazione alla assegnazione temporanea, gli interessati devono depositare, presso gli addetti al controllo, la propria autorizzazione dalle ore 8.00 alle ore 8.30.

Articolo 21 Migliorie e scambio di posteggi

Nel caso in cui nell'ambito della fiera si rendano liberi uno o più posteggi, prima della pubblicazione del bando per l'assegnazione di tali posteggi liberi, l'Amministrazione Comunale procede alla emissione di una bando riservato agli operatori già titolari di concessione, al fine di consentire loro il trasferimento in altro posteggio.

Nel bando dovranno essere indicati i termini e le modalità, nonché i requisiti per la presentazione delle domande.

Il Comune rilascia la nuova concessione di posteggio sulla base di una graduatoria redatta tenuto conto della maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nella fiera. A parità di presenza si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel Registro delle Imprese.

E' consentito lo scambio di posteggio tra i concessionari. Allo scopo gli interessati devono presentare richiesta congiunta all'Amministrazione Comunale, la quale provvederà al rilascio delle nuove concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Le nuove concessioni vengono rilasciate senza alcuna variazione o modifica degli spazi originariamente assegnati.

Articolo 22 Mancato pagamento dei Tributi comunali

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, nonché di

qualsiasi altra somma riferibile all'occupazione del posteggio, entro i termini previsti dal presente regolamento, o indicati dal competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità, per l'operatore di occupare il posteggio, fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

Articolo 23 Decadenza e sospensione della autorizzazione

Ai sensi dell'art. 43 comma 9, della Legge Regionale, costituiscono cause di decadenza dall'autorizzazione:

- il venire meno dei requisiti;
- il mancato utilizzo del posteggio per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio. Costituiscono cause di giustificazione la malattia, gravidanza e puerperio ed il servizio militare. Non costituiscono cause di giustificazione l'assenza per applicazione della sanzione della sospensione dell'autorizzazione e l'assenza per mancato pagamento delle somme relative alla occupazione del posteggio.

La decadenza dall'autorizzazione comporta di diritto la decadenza dalla concessione di posteggio.

Articolo 24 Revoca della concessione

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare, modificare, sospendere la concessione di posteggio qualora lo richiedano necessità di ordine pubblico, tecnico, igienico sanitario.

Si applica in ogni caso quanto disposto dall'art. 44, comma 1, e 2 della Legge Regionale.

Articolo 25 Circolazione pedonale e veicolare

L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del regolamento, viene interdetta al traffico veicolare con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada, con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento.

TITOLO IV - FIERE PROMOZIONALI

Articolo 26 Criteri generali

La Fiera Promozionale è indetta dall'Amministrazione Comunale, al fine di promuovere e/o valorizzare il centro storico o specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche, sociali e turistiche o particolari tipologie merceologiche o produttive.

A tale scopo, per esigenze particolari, il Comune ha la facoltà di indire fiere promozionali.

In tal caso l'assegnazione dei posteggi effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 8 e specificati nell'atto istitutivo.

In ogni caso, la partecipazione alle fiere promozionali potrà essere limitata ad operatori in possesso di particolari caratteristiche, in relazione al tipo di manifestazione.

Il Comune può affidare l'intera gestione delle fiere promozionali a consorzi, cooperative di operatori, associazioni di categoria enti di promozione turistica.

Articolo 27 Mancato pagamento dei Tributi comunali

Il mancato pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico, nonché di qualsiasi altra somma riferibile all'occupazione del posteggio, entro i termini previsti dal presente regolamento, o indicati dal competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità, per l'operatore di occupare il posteggio, fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

Articolo 28 Circolazione pedonale e veicolare

L'area interessata alla fiera sarà, a cura del Comune, debitamente delimitata e interdetta al transito e alla sosta, ad esclusione dei veicoli autorizzati con apposito provvedimento, con ordinanza sindacale emanata ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada.

TITOLO V - CONCESSION! TEMPORANEE

NORME GENERALI

Articolo 29 Concessioni temporanee

Le concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono

essere rilasciate esclusivamente ad operatori in possesso della autorizzazione di cui all'art. 42 della Legge Regionale.

Le concessioni temporanee possono essere rilasciate esclusivamente:

- a) nell'ambito di fiere promozionali non inserite nel presente regolamento;
- b) nell'ambito di sagre, feste, manifestazioni ed iniziative di varia natura, organizzate dalla stessa Amministrazione Comunale o da soggetti terzi; in tal caso l'attività di vendita dovrà costituire la parte non prevalente della manifestazione.
- c) nell'ambito di iniziative culturali, sportive e di altra natura che si configurino come riunioni straordinarie di persone.

Nel caso di cui alla lett. a) del precedente comma, ai fini del rilascio delle concessioni, l'Amministrazione provvede ad adottare specifico bando entro 120 giorni dallo svolgimento della fiera ed a comunicarlo alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio provinciale. Le concessioni vengono rilasciate sulla base di una graduatoria formulata secondo i criteri di cui al presente regolamento.

Nel caso di cui alle lettere B e C) del precedente comma, la concessione viene rilasciata a domanda dell'interessato e per l'assegnazione si applicano i seguenti criteri:

- »più alto numero di presenze fatte registrare nell'ultimo triennio;
- •anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso.
 - •anzianità di iscrizione al registro delle imprese
 - •data di presentazione delle richieste riferita alla data di spedizione.

Ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.P.G.R. le domande di concessione del posteggio debbono essere presentate al Comune non prima di 90 e almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.

Il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità della iniziative nell'ambito delle quali si colloca.

Le concessioni temporanee vengono rilasciate per i periodi interessati dalle manifestazioni cui afferiscono solo all'interno delle aree individuate.

FESTA DI SANTA SOFIA

Articolo 30 Svolgimento

La Festa di Santa Sofia, si svolge nel mese di giugno nel periodo compreso tra il

giorno 14 e il giorno 20, nella piazza Santa Sofia.

L'area in cui è consentito il commercio su aree pubbliche è la Piazza Marconi.

La vendita consentita dalle ore 17.00 alle ore 01.30.

L'organico del commercio su aree pubbliche in occasione delle manifestazioni concomitanti con i festeggiamenti religiosi e civili è stabilito in N. 10 posteggi di cui 6 a destinazione merceologica alimentare, e 4 a destinazione non alimentare, con le seguenti dimensioni:

DESTINAZIONE ALIMENTARE

- o Nr. 3 (tre) posteggi da m.4 x m.3 = mq. 12
- o Nr. 3 (tre) posteggi da m.6 x m.3 = mq. 18.

DESTINAZIONE NON ALIMENTARE

- o Nr. 2 (due) posteggi da m.6 x m.6 = mq. 36
- o Nr. 2 (due) posteggi da m. 5xm.8 = mq. 40

Eventuali ampliamenti di superficie possono essere concessi solo a condizione che siano compatibili con le esigenze complessive delle manifestazioni, senza creare loro pregiudizio o impedimento.

Il Comune rilascia la concessione del posteggio sulla base di una graduatoria formulata a seguito di domande presentate non prima di 90 giorni e non oltre 60 giorni dalla data in cui sono previsti i festeggiamenti, tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità

- maggior numero di presenze effettive alle manifestazioni organizzate per Santa Sofia nell'ultimo triennio;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso.
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese
- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda

Le domande presentate al di fuori dei termini sopra previsti non verranno prese in considerazione, se non nel caso di posteggi ancora disponibili. In tal caso si applicano gli stessi criteri di priorità suindicati.

La graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio nonchè comunicata agli interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'inizio della manifestazione.

Le strutture di vendita dovranno essere "compattate" in un unico spazio.

La concessione di posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, che devono essere comunicati per iscritto all'Amministrazione almeno cinque giorni prima del programmato inizio della manifestazione.

La mancata occupazione del posteggio, al di fuori dei casi sopra previsti, implica il ricalcolo dell'anzianità di iscrizione alla graduatoria.

Nel caso in cui le manifestazioni si svolgano in via Su Cunzau Mannu, i posteggi sono individuati in numero di 20.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni dettate dal presente regolamento e dal D.P.G.R..

FESTA IN ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO

Articolo 31 svolgimento

La Festa di San Michele Arcangelo, si svolge nel mese di settembre nel periodo compreso tra il giorno 24 e il giorno 30, nella Via San Michele.

Le aree in cui è consentito il commercio su aree pubbliche sono la Piazza Marconi e la Via Eleonora.

La vendita consentita è dalle ore 17.00 alle ore 01.30.

L'organico del commercio su aree pubbliche in occasione delle manifestazioni concomitanti con i festeggiamenti religiosi e civili stabilito in N. 11 posteggi di cui 2 a destinazione merceologica alimentare (somministrazione di alimenti e bevande), 6 a destinazione merceologica alimentare, e 3 a destinazione merceologica non alimentare con le seguenti dimensioni:

DESTINAZIONE ALIMENTARE

- o Nr. 3 (tre) posteggi da m.4 x m.3 = mq. 12
- o Nr. 3 (tre) posteggi da m.6 x m.3 = mq. 18.

DESTINAZIONE ALIMENTARE (Somministrazione di alimenti e bevande)

o Nr. 2 (due) posteggi da m.6 x m.3 = mq. 18

DESTINAZIONE NON ALIMENTARE

o Nr. 3 (tre) posteggi da m.6 x m.6 = mq. 36

Eventuali ampliamenti di superficie possono essere concessi solo a condizione che siano compatibili con le esigenze complessive delle manifestazioni, senza creare loro pregiudizio o impedimento.

Il Comune rilascia la concessione del posteggio sulla base di una graduatoria formulata a seguito di domande presentate non prima di 90 giorni e non oltre 60 giorni dalla data in cui sono previsti i festeggiamenti, tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità

- maggior numero di presenze effettive alle manifestazioni organizzate per San Michele nell'ultimo triennio;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso.
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese
- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda

Le domande presentate al di fuori dei termini sopra previsti non verranno prese in considerazione, se non nel caso di posteggi ancora disponibili. In tal caso si applicano gli stessi criteri di priorità suindicati.

La graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio almeno 10 giorni prima della data stabilita per l'inizio della manifestazione.

Le strutture di vendita dovranno essere "compattate" in un unico spazio.

La concessione di posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, che devono essere comunicati per iscritto all'Amministrazione almeno cinque giorni prima del programmato inizio della manifestazione.

La mancata occupazione del posteggio, al di fuori dei casi sopra previsti, implica il ricalcolo dell'anzianità di iscrizione alla graduatoria.

Nel caso in cui le manifestazioni si svolgano in via Su Cunzau Mannu, i posteggi sono individuati in numero di 20.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni dettate dal presente regolamento e dal D.P.G.R..

SA CURSA DE SA LORIGA - PENTOLACCIA A CAVALLO

Articolo 32 Svolgimento

Le manifestazioni Pentolaccia a Cavallo e Sa Cursa de Sa Loriga si svolgono rispettivamente la prima domenica successiva al mercoledì delle ceneri e la seconda domenica successiva al mercoledì delle ceneri.

L'organico del commercio su aree pubbliche di 7 posteggi ubicati in località Su Padrigheddu, tutti a destinazione merceologica alimentare di cui 2 riservati alla somministrazione di alimenti e bevande, con le seguenti dimensioni:

- o Nr. 5 (cinque) posteggi da m.3 x m.6 = mq. 18
- Nr. 2 (due) posteggi da m.6 x m.3 = mq. 18.

Qualora la manifestazione Sa Cursa de Sa Loriga- Pentolaccia a cavallo venga trasferita in altra destinazione, il numero di posteggi è individuato in un massimo di 15, di cui 7 a destinazione alimentare e 8 a destinazione merceologica non alimentare.

Eventuali ampliamenti di superficie possono essere concessi solo a condizione che siano compatibili con le esigenze complessive delle manifestazioni, senza creare loro pregiudizio o impedimento.

Il Comune rilascia la concessione del posteggio sulla base di una graduatoria formulata a seguito di domande presentate non prima di 90 giorni e non oltre 20 giorni dalla data in cui sono previsti i festeggiamenti, tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:

- maggior numero di presenze effettive alle manifestazioni organizzate per Sa Loriga e La Pentolaccia nell'ultimo triennio;
- anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso.
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese
- ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda

Le domande presentate al di fuori dei termini sopra previsti non verranno prese in considerazione, se non nel caso di posteggi ancora disponibili. In tal caso si applicano gli stessi criteri di priorità suindicati.

La graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio nonchè comunicata agli interessati almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'inizio della manifestazione.

Le strutture di vendita dovranno essere "compattate" in un unico spazio.

La concessione di posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio,

fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, che devono essere comunicati per iscritto all'Amministrazione almeno cinque giorni prima del programmato inizio della manifestazione.

La mancata occupazione del posteggio, al di fuori dei casi sopra previsti, implica il ricalcolo dell'anzianità di iscrizione alla graduatoria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni dettate dal presente regolamento e dal D.P.G.R.

Articolo 33 Mancato pagamento dei Canone di occupazione

Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, nonchè di qualsiasi altra somma riferibile all'occupazione del posteggio, entro i termini previsti dal presente regolamento, o indicati dal competente ufficio comunale, comporta l'impossibilità, per l'operatore di occupare il posteggio, fino alla totale regolarizzazione della sua posizione.

MANIFESTAZIONI ESTIVE NELLA MARINA

Articolo 34 Norme generali

Le manifestazioni estive nelle varie località della marina si svolgono nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre di ogni anno. In considerazione del fatto che tali manifestazioni non rientrano in un calendario a carattere pluriennale, il Comune rilascia la concessione del posteggio sulla base dei criteri di cui all'art. 29 c. 3 del presente regolamento, esaminando le richieste presentate almeno 10 giorni prima delle manifestazioni.

Le domande presentate al di fuori dei termini sopra previsti non verranno prese in considerazione, se non nel caso di posteggi ancora disponibili. In tal caso si applicano gli stessi criteri di priorità suindicati.

La graduatoria verrà pubblicata all'Albo Pretorio nonché comunicata agli interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'inizio della manifestazione.

Le strutture di vendita dovranno essere "compattate" in un unico spazio.

La concessione di posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, che devono essere comunicati per iscritto all'Amministrazione almeno cinque giorni prima del programmato inizio della manifestazione.

La mancata occupazione del posteggio, al di fuori dei casi sopra previsti, implica il ricalcolo dell'anzianità di iscrizione alla graduatoria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni dettate dal presente regolamento e dal D.P.G.R.

Articolo 35 Manifestazioni in località Mandriola

Le manifestazioni estive in località Mandriola si svolgeranno nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 settembre.

L'organico del commercio su aree pubbliche è composto da 16 posteggi ubicati nell'area antistante la chiesa di cui 8 a destinazione merceologica alimentare e 8 a destinazione merceologica non alimentare, con le seguenti dimensioni:

DESTINAZIONE ALIMENTARE

o Nr.8 (otto) posteggi da m.4 x m.3 = mq. 12

DESTINAZIONE NON ALIMENTARE

●Nr. 8 (otto) posteggi da m.4 x m.3 = mq. 16

Articolo 36 Manifestazioni in Località S'Arena Scoada

Le manifestazioni estive in località S'Arena Scoada si svolgeranno nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 15 Settembre.

L'organico del commercio su aree pubbliche è composto da n. 6 posteggi ubicati in un'area appositamente individuata nel lungomare Sa Punt'e S'Incodina 4 a destinazione merceologica alimentare e 2 a destinazione merceologica non alimentare, con le seguenti dimensioni:

DESTINAZIONE ALIMENTARE

o Nr. 4 (quattro) posteggi da m.4 x m.3 = mq. 12

DESTINAZIONE NON ALIMENTARE

o Nr. 2 (due) posteggi da m.4 x m.3 = mq. 16

TITOLO VI - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 37 Modalità di svolgimento

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto da soggetti in possesso della autorizzazione di cui all'art. 42 comma 4 della Legge Regionale, nonché dai produttori agricoli.

E' consentito all'operatore fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica non più di un'ora, salvo il caso in cui occorra un tempo maggiore per servire i clienti presenti sul posto; dopo di che, è fatto obbligo all'operatore si spostarsi di almeno 500m. E' vietato sostare di nuovo nello spazio precedentemente occupato.

L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito a condizione che la sosta del veicolo sia compatibile con le disposizioni che regolano la circolazione stradale e che non sia di ostacolo al traffico. Allo scopo la Polizia Municipale può disporre oralmente, in qualsiasi momento, l'allontanamento dell'operatore.

Articolo 38 Zone vietate

L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:

nelle vie: Lungomare Putzu Idu – Mandriola, Lungomare Sa Punta e S'Incodina.

Presso l'Ufficio Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 39 Orari

Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 dei giorni lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato, ferma restando la possibilità di sua revisione o modifica con provvedimento del Sindaco.

Articolo 40 Pubblicità Fonica

Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, e dell'art. 59 del Regolamento di esecuzione al C.d.S., è consentito l'utilizzo di strumenti fonici per la pubblicità sonora del commercio in forma itinerante, con le seguenti limitazioni di orario:

ORA SOLARE: Mattino dalle ore 09.00 alle ore 12.30 / Pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00

ORA LEGALE:Mattino dalle ore 09.00 alle ore 13.00 /Pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore

Articolo 41 Produttori agricoli

Ai produttori agricoli che effettuano la vendita in forma itinerante si applicano le norme di cui al presente titolo nonché tutte le altre disposizioni ritenute compatibili.

TITOLO VII- NORME FINALI

Articolo 42 Sanzioni

Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, monche senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10 del Decreto legislativo 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,28 a € 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce.

Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516.46 a € 3.098,74.

Si applicano inoltre i commi 3, 4, e 5 dell'art. 29 del Decreto Legislativo 114/98.

Articolo 43 Graduatoria


La graduatoria per le assegnazioni temporanee nel mercato settimanale redatta ai sensi della Legge Regionale verrà aggiornata ed adeguata alle nuove disposizioni normative.

Articolo 44 Abrogazioni

E' abrogata ogni precedente disposizione incompatibile con le norme del presente regolamento

Articolo 45 Norma transitoria


Fino alla prima data utile per la pubblicazione dei bandi per le assegnazioni decennali di posteggio, è consentito rilasciare autorizzazioni per commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge Regionale, nonché dei principi generali contenuti nel presente regolamento.



Roma sitoz.z FICOTOTA T & PUBBLICHE - SANTA SOFIA

PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE

ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE



MUNE DI SAN VERO MILIS – LOCALITA' MANDRIOLA

MERCATO STAGIONALE ZONA MARINA

PLANIMETRIA SCALA 1:500




1L RESPONSABILE dell' Ufficio Tecnico Comunale
(Geom. Carla Vincenzo)

P = Piazzole mq. 35

P1 = Piazzole mq. 50

P2 = Piazzole mq. 50 (con possibilità di divisione in 2 da mq. 25)



COMUNE DI SAN VERO MILIS – LOCALITA' MANDRIOLA

AREA DESTINATA AL CONTERCIO SU AREE PUBBLICHE CONCESSIONI TETPORANEL

PLANIMETRIA SCALA 1:500

P = Piazzole mq. 12

P1 = Piazzole mq. 16

IL RESPONSABILE

authorities Techico Comunata

(Count. Cyria Micenzo)

